COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

29.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 6 OTTOBRE 1977

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'ALEMA

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Disposizioni in materia di riscossione delle imposte sul reddito (1714) 333

PRESIDENTE 333, 336, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 345

ANTONI 338, 340, 341, 344, 345

BERNARDINI, *Relatore* . . 333, 338, 339, 343, 344

CASTELLUCCI 344

GARZIA 342

IOZZELLI 344

PANDOLFI, *Ministro delle finanze* . . 335, 339, 341, 344

SANTAGATI 337, 338, 342, 343, 344, 345

Votazione segreta:

PRESIDENTE 346

La seduta comincia alle 11,45.

RUBBI EMILIO, *Segretario,* legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione sul disegno di legge: Disposizioni in materia di riscossione delle imposte sul reddito (1714).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni in materia di riscossione delle imposte sul reddito ».

L'onorevole Bernardini ha facoltà di replicare e di dare conto dei lavori svolti in sede di comitato ristretto.

BERNARDINI, *Relatore.* La discussione avvenuta in sede di comitato ristretto sugli emendamenti, consente di riferirci anche alle questioni sostenute da vari colleghi nel corso della discussione generale stessa.

Mi preme sottolineare che, proprio nel corso della discussione generale, da parte di nessuno è stata messa in dubbio la validità del provvedimento base cui si richiama il disegno di legge n. 1714, cioè la validità della legge n. 97.

Di tale legge, sia nella mia relazione che in altri interventi, sono stati ricordati i principi ispiratori, in primo luogo il

carattere equitativo del provvedimento che rende giustizia ad alcune categorie di contribuenti e armonizza il sistema tributario; in secondo luogo la situazione congiunturale che ne ha determinato la presentazione. Tuttavia il carattere equitativo è preminente perché la situazione congiunturale, nel momento in cui fu emanata la legge era, per molti versi, diversa da quella attuale.

L'onorevole Rubbi ha fatto una oservazione che si riflette anche negli emendamenti presentati; ha cioè messo in dubbio il fatto che il provvedimento numero 1714, introducendo una detrazione più consistente di quella precedente, sia equitativo per tutte le categorie di contribuenti.

Per quanto riguarda il reddito da lavoro, che non contribuisce forse per l'80 per cento, ma comunque costituisce la parte prevalente nell'ambito dell'imposizione diretta e nella ritenuta alla fonte, qualora non si introducesse il limite di 250 mila lire, si potrebbe creare una disparità di trattamento per i redditi da lavoro dipendente più bassi, là dove l'effetto di cumulo, per avere il lavoratore dipendente due diversi datori di lavoro o perché al reddito da lavoro si aggiunge la pensione o il reddito di un fabbricato, portasse ad un versamento di 150 mila lire di acconto.

Questo porta, automaticamente, ad un versamento del 100 per cento, mentre, per una serie di categorie, rimane, con l'acconto, il fatto che il 75 per cento dell'imposta da pagare è sempre inferiore.

Quindi io penso che la misura delle 250 mila lire non incida sostanzialmente se non per coloro che, essendo lavoratori autonomi – piccoli artigiani, piccoli commercianti –, abbiano imposte inferiori alle 250 mila lire e quindi non siano tenuti ad alcuna anticipazione.

Detto questo, ritengo di poter passare subito alla illustrazione del lavoro che si è svolto in sede di Comitato ristretto sui vari emendamenti presentati.

Per quanto riguarda il primo emendamento, (l'emendamento, 1. 5) dell'onorevole Antoni Varese, si è concordato su un testo proposto dal Governo sulla stessa materia: l'emendamento 1. 9. Questo assorbe anche l'emendamento 1. 2 presentato dai deputati Colucci e Novelli, in quanto il testo governativo risolve il problema di chiarire che quei coniugi che avessero presentato congiuntamente la dichiarazione dei redditi per il 1977 hanno comunque la facoltà di effettuare separatamente il versamento dell'acconto per il 1978. In pratica, dunque, è già stata fatta una scelta per il versamento separato per l'imposta 1978.

Circa l'emendamento Spaventa il Governo aveva giustificato la propria opposizione alla transitorietà normativa del limite delle 250 mila lire sostenendo la validità della scelta fatta per il carattere permanente della disposizione, in quanto il carattere permanente non preclude la validità di un intervento successivo, anche annuale, a seconda della situazione economica e delle esigenze che potrebbero manifestarsi per motivi congiunturali.

Per quanto riguarda l'emendamento 1. 6 dell'onorevole Antoni Varese (inteso a fissare una detrazione di 100.000 lire) i proponenti ritengono opportuno insistere nel mantenerlo nonostante le considerazioni fatte in sede di Comitato ristretto, ed anzi hanno presentato un subemendamento (1. 6. 1) che propone di aggiungere le seguenti parole: « quando lo stesso non superi l'imposta di lire 2 milioni 500 mila ». Cioè si mantiene la detrazione di centomila lire solo qualora l'acconto da versare non superi i 2 milioni 500 mila lire. In questo modo i presentatori tentano di ridurre considerevolmente l'effetto che la detrazione delle centomila lire potrebbe avere, se applicata alla generalità dei casi, sul gettito tributario di quest'anno.

Nell'esame dell'emendamento 1. 3, presentato dagli onorevoli Colucci e Novellini, il Governo ha fatto presente, come già ampiamente esposto nella relazione, l'impossibilità di arrivare ad una discriminazione qualitativa all'interno dei redditi, per esigenze non solo di ordine giuridico ma anche tecnico, ed ha quindi manifestato la propria opposizione all'emendamento stesso.

Per quanto riguarda l'emendamento 1. 1, degli onorevoli Garzia, Iozzelli e Gottardo, inerente al problema delle successioni, il Governo si è detto favorevole ed ha presentato una propria formulazione che raccoglie e comprende ciò che l'emendamento Garzia intendeva risolvere. Al testo del Governo il Comitato ristretto è favorevole.

Unanimemente il comitato ha rilevato la inopportunità di prendere in esame l'emendamento presentato dagli onorevoli Colucci e Novellini relativo alla regolazione del debito d'imposta per gli anni precedenti nel contesto del provvedimento in discus-

sione in quanto questo disegno affronta il problema dell'acconto e non della autoliquidazione normale.

Per quanto riguarda l'emendamento soppressivo dell'articolo 2 la questione rimane aperta in quanto alcuni membri del Comitato ristretto hanno mostrato perplessità ad accogliere lo spostamento al 30 giugno del termine per la dichiarazione dei redditi, termine che appare giustificato al Governo dalla preoccupazione di mettere i contribuenti effettivamente in grado di effettuare tale dichiarazione, tenuto conto delle difficoltà che alcuni sostituti di imposta pubblici (INPS e Tesoro) hanno nel consegnare i modelli 101. Né hanno conseguito grandi risultati gli sforzi compiuti da comitati appositamente formati dal Ministero delle finanze e dall'INPS per addivenire ad una semplificazione delle procedure. Vi è quindi il dubbio che, tornando al termine attualmente previsto dalla legge, si vada incontro a gravi difficoltà.

Ora, questa preoccupazione non è condivisa da alcuni membri del Comitato ristretto, in quanto c'è il timore che, lasciando questo termine, si possa dimostrare arrendevolezza o non impegnarsi a risolvere i problemi connessi al rilascio del certificato e che, provocando un ritardo nella presentazione della dichiarazione dei redditi, rischiamo di arrecare per altro verso un danno all'erario, al ministero e agli uffici distrettuali in quanto si ritarda la presentazione del modello 740. È stata affacciata l'ipotesi di formulare un emendamento che lasci il termine previsto dal Governo limitatamente all'anno 1978. Il Governo ritiene di dover insistere nel lasciare l'articolo 2 così come è formulato.

L'emendamento 2. 1 dell'onorevole Garzia concernente i conguagli ha avuto il parere favorevole del Comitato ristretto.

PANDOLFI, *Ministro delle finanze*. Mi scuso con la Commissione poiché ieri non sono stato presente alla discussione sulle linee generali. Vorrei innanzitutto ringraziare l'onorevole Bernardini per la relazione svolta, per il contributo dato alla soluzione di alcuni problemi in seno al Comitato ristretto e per la replica, che questa volta ho avuto la fortuna di ascoltare.

Sono grato alla Commissione per aver perfettamente afferrato il significato del provvedimento e – cose che più conta – il significato della legge n. 97, sulla quale erano state sollevate alcune questioni che fortunatamente (è questo anche il pregio delle discussioni parlamentari, quando sono tenute al livello di questa Commissione) sono state chiarite definitivamente. Credo che la relazione governativa, singolarmente diffusa, e curata da me personalmente, tenuto conto dell'importanza politica della cosa, abbia contribuito a dissipare alcune residue perplessità che si erano manifestate.

Si discute se il provvedimento al nostro esame debba avere un carattere permanente o congiunturale. Io posso dire tranquillamente che un elemento essenziale della manovra fiscale è il poter variare, in relazione all'andamento congiunturale, non soltanto i livelli impositivi, ma anche i termini della riscossione. Non vi è dubbio quindi che anno per anno questa materia dovrà essere considerata, insieme alle altre che riguardano la flessibilità della condotta di politica fiscale, in presenza oltretutto di un ordinamento tributario che, a differenza di quello passato, consente finalmente la manovra fiscale.

Diversa è la questione se il carattere congiunturale debba essere esplicitato formalmente oppure no.

Credo che la Commissione possa prendere atto della dichiarazione politica che ho fatto. A questo riguardo, la regola alla quale ci siamo attenuti è quella di non deprimere la domanda oltre un certo segno in questa fase stagionalmente difficile del 1977 e in presenza di una tassazione particolarmente dura proprio per questo esercizio finanziario.

Il gettito dell'autotassazione è stato comunicato nella sua cifra ultima di 1755 miliardi, contro i 1729,2 del 31 agosto. Possiamo quindi confermare che gli italiani hanno dichiarato redditi per 4500 miliardi in più rispetto all'anno passato. Ora, se 2500 miliardi sono imputabili alla lievitazione naturale in termini monetari da un anno all'altro, 2.000 miliardi derivano da un migliore assolvimento del dovere tributario, quindi da una minore evasione fiscale.

Questo è un primissimo passo, che ci stimola ad una impresa maggiore. Preannuncio che sarà l'impresa maggiore di tutta la mia gestione – se durerà ancora – al Ministero delle finanze. Mi riferisco alla riforma dell'amministrazione finanziaria, che dovrà servire a riscattare quest'ultima da una storica inferiorità, che risale al modello preumbertino dello stato unitario,

quando i ministeri importanti erano quelli degli affari interni, degli affari esteri e della difesa, mentre le amministrazioni economiche venivano considerate marginali.

Dopo il *New Deal,* la costituzione della repubblica, l'intervento dello stato in economia, la maggiore domanda sociale intorno al fatto fiscale, i fatti partecipativi, non è più immaginabile che questo dicastero sia considerato meramente strumentale, addetto soltanto al banale ufficio di racimolare in qualche modo un po' di denaro.

Anche se con l'autotassazione del 1977 abbiamo avuto un interessante indizio di mutamento nel comportamento medio degli italiani, il Governo non esclude i fatti gravi che riguardano ancora l'evasione fiscale.

In conclusione, il gettito dell'autotassazione ci consente un alleggerimento. Lo abbiamo calcolato in modo da stare nella previsione scritta in bilancio, tenendo conto che quest'ultima deve coprire spese già impegnate e deliberate dal Parlamento.

L'anno venturo rivedremo la situazione con tempestività e stabiliremo cosa sarà necessario fare, secondo le linee fiscali flessibili consentiteci dal nostro ordinamento.

Poiché la Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati vedrà il bilancio soltanto in seconda lettura, dopo l'approvazione da parte del Senato, mi tengo a disposizione per la prima occasione utile, anche per dare qualche chiarimento in anticipo sul significato della politica fiscale, come è immaginata per il 1978.

A questo riguardo, vorrei dire che le parti di politica fiscale contenute nella relazione previsionale e programmatica (che sono due: una ricapitola i momenti della politica fiscale del 1977, l'altra parla dello stesso argomento per il 1978) traducono in modo piuttosto preciso le indicazioni, le deliberazioni adottate per l'anno prossimo.

Se, comunque, a completamento di quelle fosse necessario anche un mio diretto intervento esplicativo, mi considero a disposizione della Commissione, che ringrazio per l'attenzione ed il favore con cui ha accolto questo provvedimento governativo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo:

ART. 1.

Gli articoli da 1 a 3 della legge 23 marzo 1977, n. 97, concernenti disposizioni in materia di riscossione di imposte sui redditi sono sostituiti dai seguenti:

« *Art. 1.* — A decorrere dall'anno 1977 i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche o all'imposta sul reddito delle persone giuridiche devono versare nel mese di novembre di ciascun anno, a titolo di acconto dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta in corso, un importo pari al 75 per cento dell'imposta relativa al periodo precedente, come indicata, al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, nella dichiarazione dei redditi presentata per il periodo stesso. Se per il periodo precedente è stata omessa la dichiarazione, l'acconto è commisurato al 75 per cento dell'imposta corrispondente al reddito complessivo che avrebbe dovuto essere dichiarato, al netto delle detrazioni e crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto.

I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui esercizio o periodo di gestione non coincide con l'anno solare devono effettuare il versamento nell'undicesimo mese dell'esercizio o periodo stesso, a decorrere dal primo esercizio o periodo di gestione iniziato dopo il 30 giugno 1976.

L'acconto non deve essere versato se l'imposta relativa al periodo d'imposta precedente al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, sia di ammontare non superiore a lire duecentocinquantamila per i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche ed a lire quarantamila per quelli soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ».

« *Art. 2.* — Entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione deve essere versata la differenza tra l'imposta dovuta in base alla dichiarazione stessa, al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, e l'acconto versato ai sensi dell'articolo 1.

Se l'ammontare dell'acconto versato risulta superiore a quello dell'imposta dovuta, al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, in base alla dichiarazione di cui al primo comma, la somma versata in più è rimborsata ai sensi degli articoli 41 e 42-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, con gli interessi di cui agli articoli 44 e 44-*bis* dello stesso decreto.

In caso di omesso o ritardato versamento dell'acconto previsto dall'articolo 1 della presente legge o della differenza di cui al primo comma del presente articolo ovvero di versamento effettuato in misura insufficiente si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. Non si considera insufficiente l'acconto versato in misura inferiore a quella stabilita nel precedente articolo, ma non inferiore al 75 per cento dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione di cui al primo comma del presente articolo, al netto delle detrazioni e dei crediti di imposta e delle ritenute di acconto ».

« *Art. 3.* — I versamenti previsti nella presente legge sono effettuati a norma dell'articolo 3-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, e a norma dell'articolo 3, n. 3, dello stesso decreto, per quelli soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Alla dichiarazione devono essere allegate le attestazioni comprovanti i versamenti effettuati ».

SANTAGATI. Desidero intervenire su tutto l'articolo 1 che afferisce alle modifiche degli articoli 1, 2 e 3 della legge 23 marzo 1977, n. 97, per affrontare i problemi più rilevanti connessi alle varianti che si vogliono apportare alla suddetta legge.

Debbo dire preliminarmente che, se avessi avuto la possibilità di intervenire in sede di discussione sulle linee generali, avrei dimostrato, fin dal primo momento, i motivi della nostra notevole perplessità in merito a queste modifiche che appesantiscono ulteriormente i contenuti della legge citata.

Come il ministro ricorda senz'altro, allorché nella sede appropriata fu discussa tale legge, io ebbi l'onore di dichiarare l'assoluta contrarietà dl gruppo del Movimento sociale-Destra nazionale a quel provvedimento perché, secondo il nostro punto di vista, la sua motivazione non era apprezzabile. Allora si fece, più o meno, lo stesso ragionamento che viene ribadito in qusta sede: e cioè che bisogna avvicinare nella maggior misura possibile il momento della produzione del reddito a quello del pagamento dell'imposta.

Non siamo contrari all'enunciazione astratta del principio; ma proprio se si fosse voluto rispettare tale criterio, il meccanismo previsto da questo provvedimento non si sarebbe potuto spiegare. Dobbiamo tenere presente, infatti, che molti contribuenti (e in particolare i lavoratori autonomi) non hanno un ritmo costante di percezione del reddito, così come avviene, invece, per i lavoratori dipendenti i quali producono reddito quasi ora per ora: un individuo che stia otto ore al giorno sul posto di lavoro, in quell'arco temporale si è guadagnato la giornata, cioè ha prodotto un certo reddito per la sua amministrazione, per il dante causa eccetera. Però, va rilevato che anche in questo caso il tributo viene corrisposto a distanza di tempo (un mese, quindici giorni, una settimana a seconda del tipo di lavoro) rispetto al momento della produzione del reddito.

Come ripeto, il lavoratore autonomo, invece, si trova in una situazione ben diversa; tanto per fare un esempio, vi sono delle attività – come quelle turistiche – a carattere stagionale, in relazione alle quali non si può assolutamente stabilire una perfetta sintonia tra la produzione del reddito e quindi il pagamento dell'imposta. Neanche i professionisti hanno una scadenza continua e regolare di produzione del reddito. Per portare un altro esempio, questa mattina ho discusso una causa in Cassazione: il cliente mi ha fatto sapare di non essere in grado, attualmente, di corrispondermi quanto mi deve e quindi mi ha pregato di rinviare la causa. Questo non è stato possibile, per cui io pagherò la ritenuta d'acconto quando avrò percepito il mio compenso.

La produzione del reddito è concepita in maniera distorta.

Il lavoratore professionista è considerato un lavoratore manuale e non mi meraviglia il fatto che la relazione sul provvedimento in esame sia stata svolta da un collega del partito comunista, superando lo scrupolo, il pudore fittizio per il quale, essendo il Governo monocolore sostenuto dal voto di fiducia della Democrazia cristiana e dall'astensione degli altri partiti, la relazione sui provvedimenti di iniziativa governativa poteva essere affidata solo a deputati democristiani.

Secondo me era uno scrupolo non fondato perché, nella meccanica parlamentare, la non sfiducia determina la salvezza della maggioranza; quindi l'astensione ha lo stesso valore del voto favorevole. È bene, per-

tanto, che sia stato nominato come relatore un comunista.

Mi meraviglio quando voi democristiani fate simili sottigliezze, non degne della vostra intelligenza, quando dite che c'è un accordo di programma ma non c'è confusione di maggioranza, perché ognuno ha un suo ruolo. È come se ci fosse un matrimonio morganatico e non si avesse il coraggio di celebrare un matrimonio legittimo. Ben vengano queste cose che avvicinano al giorno delle nozze; la gente non capisce perché il partito comunista non debba avere gli stessi diritti dei democristiani.

La relazione del collega Bernardini è nella logica del suo partito, che sempre ha avuto una prevenzione nei confronti dei contribuenti a reddito autonomo, considerandoli quasi degli evasori legalizzati, in quanto pagavano il tributo con ritardo rispetto al presunto periodo di conseguimento del reddito. Questa legge non fa che accentuare tale tendenza.

Con questa legge si chiede una anticipazione, cioè si chiede al produttore di reddito di pagare prima ancora di aver conseguito la sua produzione.

Come fa un professionista a sapere in anticipo – mi si dirà che si può fare il conteggio forfettario – quale sarà la sua effettiva produzione di reddito?

Lo stesso vale per il commerciante, per l'artigiano, per il coltivatore diretto. Ci sono annate rigide e annate di siccità, per cui non solo è impossibile provvedere la quantità di produzione del reddito, ma addirittura potrebbe verificarsi l'ipotesi che non si riesce proprio a produrre reddito e in questo caso l'anticipo sarebbe assurdo.

BERNARDINI, *Relatore*. Bisogna leggere con attenzione il testo del provvedimento!

SANTAGATI. Come si può essere profeti? Nel campo del lavoro autonomo non si può dire niente.

Vi faccio un esempio. Si va preannunciando una amnistia che, per un avvocato penale, significa la riduzione notevole di una certa quantità di lavoro; ma tale riduzione non è quantificabile perché non si sa se il cliente si rivolgerà egualmente all'avvocato o no.

A mio avviso il criterio ispiratore di questo provvedimento non deve essere accettato. Del resto c'è anche, in tal senso, un parere della Commissione giustizia che dice: « La Commissione giustizia, rilevato che sotto il profilo tecnico sarebbe più appropriato procedere all'abrogazione della legge 23 marzo 1977, n. 97, anziché sostituire gli articoli 1, 2 e 3, delibera che nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento ».

La Commissione giustizia ha inteso dire che sarebbe stato meglio che tutta la materia fosse regolata *ex novo* con una nuova legge.

Poiché non sono nelle condizioni politiche di poter procedere alla sostituzione della vecchia legge con un nuovo provvedimento, procedendo ad una abrogazione esplicita o implicita, ma non volendo accettare il peggioramento di un principio che già abbiamo contrastato e sempre contrasteremo fino al momento in cui verrà ristrutturata globalmente tutta la pubblica amministrazione, mi limito ad esprimere con fermezza il mio voto contrario oltre che all'articolo 1 al disegno di legge nella totalità delle espressioni normative.

Prima di continuare a perseguitare il contribuente e ad essere soddisfatti degli incrementi di gettito tributario, sarebbe opportuno vedere se, emanando norme vessatorie che darebbero ancor maggiore soddisfazione al signor ministro, non si rischia di inaridire considerevolmente il reddito stesso.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 1.

Gli onorevoli Antoni, Cirasino, Conti e Conchiglia Calasso Cristina, hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1, sub articolo 1, nel primo capoverso, dopo le parole per il periodo stesso, *aggiungere:*

« Nel caso in cui i coniugi si siano avvalsi della facoltà prevista dall'articolo 17 comma primo della legge 13 aprile 1977, n. 114, l'imposta relativa al periodo precedente va riferita a quella dovuta singolarmente da ciascuno dei coniugi, al netto delle detrazioni e dei crediti di imposta e delle ritenute di acconto allo stesso spettanti » (1. 5).

ANTONI. Lo ritiriamo: la materia è in modo soddisfacente contemplata dall'emendamento governativo 1. 9.

PRESIDENTE. L'onorevole Spaventa ha presentato il seguente emendamento:

« *All'articolo 1, sub articolo 1, al terzo capoverso premettere le parole*: Nell'anno 1977 » (1. 4).

Poiché l'onorevole Spaventa non è presente, l'emendamento si intende decaduto.

L'onorevole Colucci ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1, sub articolo 1, aggiungere dopo il terzo, il seguente capoverso:

« Qualora dal contribuente persona fisica sia stata autoliquidata per l'anno precedente un'imposta lorda complessiva che comprenda l'imposta afferente i redditi del coniuge, l'ammontare delle 250.000 lire, come tetto esente dal versamento dell'acconto, è inteso per ciascuno dei dichiaranti » (1. 2).

Poiché l'onorevole Colucci non è presente, anche l'emendamento 1. 2 si intende decaduto.

Gli onorevoli Antoni Varese, Cirasino, Conti e Conchiglia Calasso Cristiana hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1, sub articolo 1, aggiungere il seguente capoverso:

« Sull'acconto dovuto dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, si applica una detrazione fissa di lire 100.000 (Centomila) » (1. 6).

L'onorevole Antoni Varese ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento 1. 6:

Dopo la parola: « centomila », *aggiungere le parole*: « quando lo stesso non superi l'imposta di lire cinquecentomila » (1. 6. 1).

BERNARDINI, *Relatore*. Mi rimetto alla Commissione, comunque esprimo tendenzialmente parere favorevole.

PANDOLFI, *Ministro delle finanze*. Vorrei fare una breve riflessione, non per contrastare la finalità dell'emendamento, che è abbastanza comprensibile, quanto per pregare la Commissione, ed in modo particolare l'onorevole Antoni Varese – che con molta puntualità sta seguendo l'intera materia –, di porre mente ad alcune circostanze che vorrei rapidamente elencare ed illustrare.

Ho già detto che non è mia intenzione contrastare la finalità dell'emendamento in questione, che è quella di stabilire che per l'anticipazione si debba seguire lo stesso criterio che si usa normalmente quando si tratta di individuare un *quantum* di imposta, in modo da evitare bruschi salti da uno scaglione all'altro. Invito, però, la Commissione a considerare che siamo in presenza di tre oggetti specifici.

In primo luogo si tratta di un acconto, e quindi di un fatto che attiene al momento della riscossione. La finalità del provvedimento è quella di avvicinare il più possibile il momento della produzione del reddito a quello della percezione dell'imposta, e quindi io ritengo meno essenziale l'introduzione di quei correttivi, che normalmente si stabiliscono quando si tratta di fissare un *quantum* di imposta.

In secondo luogo va detto con franchezza che i contribuenti si troveranno in difficoltà soltanto nel primo anno di applicazione di questo meccanismo, mentre in seguito essi ne riceveranno un sollievo, in quanto potranno versare in due soluzioni l'imposta – così come già avviene in molte legislazioni straniere. E allora il ragionamento è elementare: coloro che avranno un aggravio a novembre troveranno, invece, un sollievo a giugno. Questo dovrebbe renderci anche un po' più tranquilli davanti al fatto traumatico del brusco passaggio da chi non versa a chi versa l'acconto in questione; e comunque, ripetiamolo, l'inconveniente, se tale vogliamo considerarlo, esiste solo per il 1977.

Da ultimo va detto che il Governo vorrebbe raggiungere lo scopo di presentare una norma estremamente elementare. Non dovranno essere riempiti moduli o dichiarazioni (ho già dichiarato che ricorreremo alla pubblicità sui giornali quotidiani), è quindi estremamente semplice fare riferimento al famoso rigo 65 del quadro N: nel caso in cui risulti una cifra inferiore alle 250 mila lire non va fatto alcun versamento; nel caso in cui la cifra sia superiore l'acconto del 75 per cente deve essere versato.

Mi pare che queste tre circostanze dovrebbero essere tali da far superare il proposito equitativo che è al fondo dell'emendamento Antoni e del conseguente subemendamento.

Sarei molto grato alla Commissione se fosse possibile trovare un punto di incon-

tro. Non credo che ce ne pentiremo: quando avremo fatto questo passo difficile a novembre vorrà dire che chi versa ora ne trarrà giovamento in primavera. Per l'avvenire non ci saranno ostacoli.

PRESIDENTE. Indipendentemente da quanto ha ora detto il ministro, onorevole Antoni, vorrei farle osservare che, con ogni probabilità, la V Commissione bilancio, alla quale dobbiamo inviare l'emendamento affinché esprima il suo parere, lo respingerebbe in quanto esso comporta una riduzione delle entrate. Qual è la sua opinione?

ANTONI. Devo confessare che la richiesta del ministro mi amareggia o, quanto meno, mi rende perplesso, dal momento che chiedendo un punto di intesa alla Commissione egli non usa che un eufemismo: l'unica possibile intesa dovrebbe apparirgli il ritiro dell'emendamento in questione.

In effetti, posta nei termini in cui è posta dall'onorevole ministro, e anche – mi si consenta – dal presidente.

PRESIDENTE. Sono due cose diverse.

ANTONI. Posta in tali termini, dicevo, la strada da percorrere appare talmente irta di ostacoli e di difficoltà da determinare in me uno stato di perplessità, pur essendo io convinto della giustezza della mia proposta. Prima di trarre una conclusione mi sia dunque consentito, per chiarezza verso me stesso, verso i colleghi, il ministro ed il nostro presidente, di dire brevemente che questo emendamento – con l'aspetto riduttivo del subemendamento – svolge quella efficacia perequativa cui l'onorevole ministro si è riferito, e la svolge, presumibilmente, nei confronti di milioni di contribuenti (da calcoli che ho fatto mentalmente), per il fatto che consentirebbe di attenuare quello che certamente è un sacrificio almeno per il 1977, visto che in questo anno si andrà a 2,75 di prelievo fiscale il che significherebbe spostare l'acconto e il flusso monetario dal 1977 al 1978, ma complessivamente nulla muterebbe; muterebbe però nei confronti di determinate categorie e in ordine a certe situazioni (sostenute non soltanto dal mio partito) in questa azione fiscale, alla quale noi abbiamo dovuto far ricorso per fronteggiare le esigenze delle entrate da parte dello Stato.

Dal punto di vista di merito non c'è dubbio che l'aspetto da me sollevato merita attenzione. Allora, nessuno si rammaricherà se affermiamo che questo provvedimento fa seguito a delle notazioni che avemmo la cura di presentare nel momento in cui fu presentato il disegno di legge, per cui oggi il ritardo, che renderebbe quasi inapplicabile la norma e creerebbe una situazione di imbarazzo, non può essere attribuito a noi. Esponenti autorevoli del partito e del gruppo comunista hanno dichiarato, al momento della presentazione, che il disegno di legge era positivo, ma che sarebbe stato preferibile il sistema delle detrazioni, proprio per evitare queste situazioni. Se oggi ci troviamo nella situazione di doverci inserire in un provvedimento diverso, è perché allora il sistema delle detrazioni non è stato tenuto in considerazione.

Ho voluto manifestare questo stato di disagio e di perplessità.

Ho voluto farlo, perché sarebbe facile oggi affermare che un irrigidimento della posizione del gruppo comunista comporterebbe chissà quali difficoltà, in quanto il provvedimento dovrebbe essere nuovamente inviato alla V Commissione bilancio per un nuovo esame, che potrebbe anche essere negativo e quindi ritardare l'entrata in vigore tempestiva di altre norme del provvedimento sulle quali siamo d'accordo.

Sulla questione del *quantum*, mi si consenta di esprimere un giudizio diverso da quello che ha espresso il Governo. Il ministro ci ha comunicato che con l'autotassazione sono stati realizzati 1755 miliardi. Il Parlamento ha approvato un gettito complessivo di 2.550 miliardi per quanto riguarda l'autotassazione. Il ministro ha scritto nel provvedimento che questo gettito è superato di 450 o di 500 miliardi (a mio avviso si tratta di una cifra maggiore). A questo punto il discorso della copertura può essere affrontato in maniera diversa. È vero che si può avere bisogno anche di questa maggiore entrata: il ministro però non può affermare che, escludendo la fascia delle 250.000 lire, si copre tutto il margine esistente. Questo occorre dimostrarlo.

Io ritengo che nella disponibilità derivante dal maggiore gettito di 500 miliardi possono essere comprese le minori entrate derivanti dall'accettazione dell'emendamento che stiamo discutendo. Con il subemendamento infatti i 200 miliardi previsti inizialmente si ridurrebbero a circa 60.

Questa dovrebbe essere la natura del provvedimento. Ebbene, viene riconosciuto che nel merito ciò è giusto, però non si può far tornare il disegno di legge all'esame della V Commissione bilancio perché si rischierebbe di non rendere operante il provvedimento di legge in tempo utile.

A questo punto prendiamo atto della situazione. Sia chiaro però che la nostra decisione è in qualche modo obbligata.

PANDOLFI, *Ministro delle finanze*. Mi pare che la questione posta dall'onorevole Antoni sia legittima. A questo punto debbo esporre brevemente il tipo di calcolo che abbiamo compiuto per stabilire il livello al disotto del quale possiamo applicare l'esonero dall'autotassazione.

Il calcolo che è stato effettuato per primo in ordine temporale, perché consentito dalle statistiche a disposizione, è consistito nel partire dalla disaggregazione per fasce di reddito relative alla dichiarazione per il 1974 e rivalutare le fasce di reddito con l'applicazione di parametri macroeconomici. Questi calcoli ci hanno dimostrato che avevamo un margine di sicurezza che si aggira intorno alle 225.000 lire. Abbiamo successivamente avuto un certo periodo di tempo a disposizione e abbiamo effettuato una campionatura rapidissima su 112.000 versamenti effettuati in giugno e luglio. Quello di avere una campionatura nel giro di un mese su versamenti appena effettuati è stato un risultato abbastanza notevole. Abbiamo ottenuto questa campionatura nelle aree più efficienti, quindi prevalentemente nel nord e anche nel centro, usufruendo della collaborazione degli istituti bancari i cui sportelli erano più attrezzati per questo lavoro.

Il calcolo basato sulla campionatura ci ha dato il seguente risultato: con una riduzione ad un livello non superiore a 284.900 lire si avrebbe una riduzione di gettito per il versamento d'acconto di 473 miliardi; salendo a 384.400 avremmo una perdita di gettito di 521 miliardi e così via in progressione.

Abbiamo ritenuto necessario combinare i due calcoli e trovare una media per il fatto che questo secondo calcolo è stato effettuato su una campionatura che si riferiva ad aree a livelli di reddito più elevati. In conclusione, dopo aver ponderato tutto, abbiamo trovato una cifra leggermente inferiore a 250.000 lire e l'abbiamo arrotondata a questa cifra. Questo, sempre in riferimento ad un minore gettito di 473 miliardi. Abbiamo infatti rettificato in meno il livello di 284.900 lire, che ci risultava dalla seconda metodologia di calcolo, tenendo conto dei risultati della prima e del fatto che la campionatura aveva il difetto di non rappresentare in maniera fedelissima l'universo dei versamenti, in quanto la campionatura era stata effettuata in aree a più alto livello di reddito. In sostanza, abbiamo individuato in questo modo la cifra di 250.000 lire. Le mie prime indicazioni erano molto più prudenziali: quando la questione mi fu posta in termini ultimativi al Senato affermai che contavo di arrivare a 170.000 lire circa per quanto riguarda l'esonero. È prova della diligenza che abbiamo cercato di mettere nella questione il fatto che siamo arrivati a 250.000 lire.

Non abbiamo in sostanza risparmiato lo sforzo, che ci era stato richiesto, di evitare questo versamento al maggior numero possibile di contribuenti.

Ora, è chiaro che in presenza di quest'emendamento, la V Commissione bilancio vorrà vedere i conti e vorrà anche vedere in che modo potrà essere rispettata la cifra scritta in bilancio a fronte di spese già impegnate. Questo è il punto, per cui ho l'impressione che quanto ha detto il Presidente abbia un suo obiettivo fondamento. Bisogna che la V Commissione bilancio prenda visione di questi calcoli per poter esprimere un suo parere; il Governo si troverebbe in imbarazzo di fronte alla necessità di trovare ora una copertura a quest'onere.

PRESIDENTE. È sempre un rischio mettere a bilancio entrate presumibili, se non vi è stato l'esame del provvedimento relativo da parte del Parlamento.

PANDOLFI, *Ministro delle finanze*. La legge n. 97 coprirà largamente la cifra di 2.550 miliardi derivante dal provvedimento legislativo di variazione al bilancio successivo alla legge stessa.

ANTONI. Non insistiamo per la votazione dell'emendamento 1. 6.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Colucci e Novellini hanno presentato il seguente emendamento all'articolo 1 sub articolo 1:

Inserire infine il seguente capoverso:

« Non si dà luogo all'acconto se l'ammontare dell'imposta versata nel periodo precedente dai contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche fu dovuta sul solo coacervo di pensioni o di retribuzioni o di pensioni e retribuzioni, a condizione che il reddito globale delle pensioni o delle retribuzioni sia stato non superiore a sei milioni » (1. 3).

Poiché i proponenti non sono presenti, l'emendamento si intende decaduto.

Do lettura del seguente emendamento presentato dal Governo.

All'articolo 1, sub articolo 1, è aggiunto il seguente capoverso:

« I coniugi che ai sensi dell'articolo 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114, hanno presentato congiuntamente la dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente possono effettuare separatamente il versamento dell'acconto. In tal caso ciascuno di essi deve versare il 75 per cento dell'ammontare della rispettiva imposta lorda indicata nella dichiarazione congiunta, diminuita delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, a lui spettanti in base alla dichiarazione stessa ed è esonerato dal versamento se il detto ammontare risulta non superiore a lire duecentocinquantamila. Per il periodo d'imposta in corso, i coniugi che hanno effettuato separatamente il versamento d'acconto debbono presentare dichiarazioni separate; ove presentino una dichiarazione congiunta, l'imposta è liquidata separatamente nei confronti di ciascuno di essi al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto rispettivamente spettanti, ferme restando le altre disposizioni dell'articolo 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114 » (1. 9).

Il relatore si è dichiarato favorevole.

SANTAGATI. Io annuncio il mio voto contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 1. 9.

(*È approvato*).

L'onorevole Garzia ha presentato il seguente emendamento:

« *All'articolo 1,* sub *articolo 1, aggiungere il seguente capoverso*:

« Nel caso di successione apertasi dopo il termine stabilito per il versamento annuale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche gli eredi debbono, in unico versamento, comprendere anche l'acconto sulla tassazione relativa alla quota dei redditi loro spettanti in dipendenza alla successione stessa » (1. 1).

GARZIA. Lo ritiro considerando soddisfacente la formulazione proposta dal Governo con l'emendamento 1. 8.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento.

All'articolo 1, sub *articolo 1, aggiungere il seguente capoverso*:

« Nel caso di successione apertasi durante il periodo d'imposta in corso alla data stabilita per il versamento dell'acconto gl eredi non sono tenuti al versamento (1. 8).

BERNARDINI, *Relatore*. Sono favorevole.

SANTAGATI. Annuncio il mio voto contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 1. 8.

(*È approvato*).

Il Governo ha presentato il seguente emendamento 1. 7:

Sostituire il secondo periodo dell'ultimo capoverso dell'articolo 2, sub *articolo 1, con il seguente capoverso*:

« Le disposizioni del precedente comma non si applicano:

a) quando sia omesso il versamento dell'acconto, se l'imposta dovuta in base alla dichiarazione di cui al primo comma del presente articolo, al netto delle detrazioni e crediti d'imposta e delle ritenute di acconto, sia di ammontare non superiore a duecentocinquantamila lire per i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche ed a lire quarantamila per

i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

b) quando l'acconto versato sia inferiore a quello dovuto ai sensi dell'articolo 1, ma non inferiore al 75 per cento dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione di cui al primo comma del presente articolo, al netto delle detrazioni e crediti di imposta e delle ritenute di acconto » (1. 7).

BERNARDINI, *Relatore*. Sono favorevole.

SANTAGATI. Preannuncio il mio voto contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo quindi in votazione l'articolo 1 nel suo complesso con le modifiche adottate.

(*È approvato*).

I deputati Colucci e Novellini hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 1-*bis*.

I soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche che non avessero presentato la dichiarazione dei redditi per gli anni 1975-76 ed avessero omesso per gli stessi periodi l'autoliquidazione dell'imposta ed il relativo versamento alla banca entro il termine fissato dalla legge, possono versare entro il 30 novembre 1977 l'ammontare dell'imposta corrispondente al reddito complessivo che avrebbe dovuto essere dichiarato per ciascuno di quegli anni, al netto delle detrazioni e crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto.

Il versamento dell'imposta deve essere fatto separatamente per ciascuno degli anni 1975 e 1976, specificando l'anno di riferimento.

In caso di infedele dichiarazione per gli stessi periodi si può versare entro il 30 novembre 1977 l'ammontare dell'imposta corrispondente alla differenza tra quella versata e quella che si sarebbe dovuta pagare ove fossero stati dichiarati i redditi omessi, al netto delle detrazioni e crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto.

Per le persone fisiche che, avendo omesso la dichiarazione per gli anni 1975 e 1976, avranno effettuato entro il 30 novembre 1977 il pagamento dell'imposta dovuta per ciascuno di quegli anni, le sanzioni di cui al primo comma dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 sono ridotte ad una pena pecuniaria di lire 50.000 per ogni dichiarazione omessa a condizione che il relativo importo venga versato contestualmente, ma con separato modulo di pagamento, al versamento dell'imposta.

È fatta salva l'ulteriore azione accertatrice della Finanza.

L'Ufficio provvederà poi all'iscrizione a ruolo entro il 31 dicembre 1979 degli interessi del 12 per cento per mancato o ritardato versamento a norma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni e della sopratassa di cui all'articolo 92 dello stesso decreto. (1. 0. 1).

Poiché i proponenti non sono presenti l'emendamento è decaduto.

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

Il primo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, già modificato con legge 13 aprile 1977, n. 114, è sostituito dal seguente:

« Le persone fisiche, le società e associazioni di cui all'articolo 6 devono presentare la dichiarazione tra il 1° e il 30 giugno di ciascun anno per i redditi dell'anno solare precedente ».

Il quarto comma dello stesso articolo 9 è sostituito dal seguente:

« I sostituiti d'imposta, anche se soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, devono presentare la dichiarazione prescritta dall'articolo 7 tra il 1° e il 30 giugno di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente ovvero, nell'ipotesi indicata nel sesto comma dello stesso articolo, per gli utili di cui è stata deliberata la distribuzione nell'anno solare precedente ».

Gli onorevoli Antoni, Conti, Conchiglia Calasso Cristina e Cirasino hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 2.

ANTONI. Prendo atto delle difficoltà illustrate al ministro dall'INPS, dall'amministrazione del tesoro e da altre amministrazioni; proporrei però di lasciare la data contemplata dall'articolo 2 non in via permanente, bensì unicamente riferita al 1978. Se il Governo accettasse questa impostazione, ritirerei l'emendamento.

BERNARDINI, *Relatore*. Avevo già espresso parere favorevole ad una soluzione del genere.

CASTELLUCCI. Il periodo di dichiarazione dei redditi potrebbe essere fissato in via transitoria, dal 1° al 30 giugno, fermo restando il periodo stabilito dalla legge n. 97. Vorrei che il Governo aderisse a tale proposta, anche per non dare il via alla « danza dei termini ».

SANTAGATI. Sono del parere che debba essere mantenuto il testo proposto dal Governo. Dobbiamo capire il punto di vista dei contribuenti i quali vivono nella continua incertezza dei termini ed aspettano sempre la proroga, perché quasi sempre si dà loro l'impressione che le scadenze previste non abbiano alcun valore tassativo.

Se concordassimo questo limite con otto mesi di anticipo, finiremmo con il persuadere il contribuente che, almeno per il 1978, esso sarà rispettato, però creeremmo incertezza per l'avvenire.

Se stabilissimo la scadenza del 30 giugno (che mi sembra accettabile, perché il contribuente volonteroso è messo nella condizioni di preparare i propri conteggi), daremmo la sensazione – non dico la certezza, perché potrebbe sempre presentarsi la esigenza di qualche cambiamento – di introdurre un termine definitivo. Una volta, il limite classico era il 31 marzo; negli Stati Uniti è il 10 aprile; io credo che questa decisione abbia importanza dal punto di vista psicologico: se poi, per disavventura, fossimo costretti a cambiare, potremmo sempre intervenire in tempo. Ma perché fin da ora dare al contribuente la sensazione di aver definito un termine del tutto provvisorio?

Mi rendo conto delle perplessità del Governo; però, penso che la scadenza: 1°-31 luglio, se accettata dal Governo, potrebbe costituire una soluzione definitiva del problema. Insisto, comunque, sul concetto che non bisogna dare l'impressione dell'eterna incertezza dei termini.

IOZZELLI. Ho seguito, come altri colleghi, la difficile situazione che si è creata in occasione dell'ultima dichiarazione dei redditi e, avendo assunto direttamente dalle amministrazioni interessate elementi di giudizio circa le difficoltà che le stesse ebbero in ordine al rilascio dei famosi moduli 101, ritengo veramente che il problema non possa essere considerato transitorio.

L'onorevole Castellucci ha ragione quando esamina la questione nel suo complesso: il mese di giugno non è certamente il più adatto per formulare dichiarazioni dei redditi, anche in dipendenza del fatto, pur esso importante, dell'inizio delle ferie di alcune amministrazioni come ad esempio le banche che, nel contesto del sistema fiscale attuale svolgono un loro ruolo.

Però temo che il ripetersi di provvedimenti transitori, come quello cui andammo incontro in occasione dell'ultima dichiarazione dei redditi, ci pone nella condizione di dover stabilire un termine definitivo.

SANTAGATI. La peggiore soluzione sarebbe stabilire un termine che valga per il 1978, perché ingenererebbe ulteriore confusione, facendo mancare il Parlamento ed il Governo della credibilità che, nei confronti dell'opinione pubblica, dobbiamo meritarci.

Personalmente sono convinto che il termine del 30 giugno debba essere quello definitivo, per le ragioni che ho posto alla base delle mie considerazioni.

PANDOLFI, *Ministro delle finanze*. Desidero spiegare come mai il Governo è giunto alla decisione di inserire nel disegno di legge la norma di carattere permanente.

Dopo l'infortunio accaduto a fine giugno, è giusto che un ministro confessi gli sbagli compiuti. Ma voglio dichiarare che non ho perso tempo e, in occasione di una interrogazione presentata dal gruppo del movimento sociale-destra nazionale, ho fornito assicurazione formale che immediatamente avrei fatto una riunione con i maggiori sostituti di imposta per porre le premesse necessarie a non cadere nello stesso inconveniente per il futuro.

Abbiamo cominciato a lavorare in tal senso ai primi di luglio ed abbiamo continuato fino ad agosto, procedendo con due trattative parallele, una con il Ministero del

tesoro, l'altra con l'INPS; entrambi gli organismi, infatti, avevano avuto difficoltà a fornire tempestivamente i moduli 101.

L'INPS ci ha fatto presenti le enormi difficoltà che incontra a mantenere il termine del 30 giugno ed ha fatto delle proposte analitiche, contenute in un testo del 28 luglio 1977. A seguito di tali proposte, esaminate al Ministero, in data 8 settembre, ho inviato all'INPS una lettera di adesione alle semplificazioni di procedura adottate; esse riguardano il caso di un determinato numero di pensionati INPS – circa 12 milioni – che dovrebbero mandare un documento anagrafico per permettere al sostituto di imposta di procedere.

Mi sono assunto la responsabilità di sfruttare in ogni sua parte la legge per consentire ogni semplificazione di procedura che permetterà il rispetto del termine del 30 giugno e posso dichiarare che la situazione descritta durerà per 3 anni perché l'INPS ha affermato che la situazione permarrà stabile per i due anni successivi.

Soltanto con una riforma radicale, che è allo studio, dei rapporti tra INPS e pensionati (all'istituto fanno carico anche le pensioni sociali) potrà accelerarsi di un mese o di un mese e mezzo la procedura.

Con il Ministero del tesoro si sono avute riunioni complesse, poiché esso chiedeva una modifica legislativa radicale non accettabile e cioè che per i dipendenti pubblici, il periodo di imposta si chiudesse al 30 settembre.

Non abbiamo ritenuto opportuno inserire una così vistosa deroga all'ordinamento tributario e quindi abbiamo studiato una serie di accorgimenti che dovrebbero mettere il Ministero del tesoro in condizione di rispettare la data prevista nell'articolo 2 del disegno in discussione.

La congiunta valutazione di questi elementi, ci ha portato a questo atto di coerenza: sapendo che le cose stasso così, abbiamo ritenuto opportuno informarne il Parlamento ed i contribuenti. Ecco perché abbiamo inserito nel provvedimento la norma di carattere permanente.

L'onorevole Antoni ritiene sarebbe opportuno stabilire una data più ravvicinata, anche perché sarebbe giusto avvicinare il momento della riscossione a quello della percezione del reddito. Per il 1978 la situazione è questa e mi rimetto alla Commissione per valutare l'emendamento proposto dall'onorevole Antoni.

Se si desidera che, tra un anno, le cose vengano riesaminate, faremo ogni sforzo possibile ed il Governo non si sottrarrà a questo impegno.

ANTONI. In base alla discussione testè svolta, ritengo di poter ritirare il mio emendamento soppressivo e ne presento uno interamente sostitutivo.

PRESIDENTE. L'onorevole Antoni ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 2:

« Per l'anno 1978 il termine per la presentazione delle dichiarazioni, di cui al primo e quarto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; modificato dall'articolo 16 della legge 13 aprile 1977, n. 114, è fissato fra il 1° e il 30 giugno » (2. 2).

SANTAGATI. Desidero esprimere il mio voto contrario a questo emendamento perché, alla luce delle dichiarazioni del Governo, se lasciare un termine permanente non nuoce, stabilire un termine transitorio potrebbe risultare dannoso. Nulla vieta che, se nell'aprile o nel giugno del 1979 le condizioni della pubblica amministrazione saranno migliori, al punto di consentire una diversa strutturazione dei termini, si potrà procedere agli opportuni cambiamenti.

Ponendo un termine permanente non si introduce la sensazione che il termine possa essere frutto di ulteriori cambiamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Antoni, interamente sostitutivo dell'articolo 2 al quale il relatore si è dichiarato favorevole e per il quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Garzia, Iozzelli e Gottardo hanno presentato il seguente emendamento 2. 1:

Alla fine dell'articolo 2 aggiungere il seguente comma:

« Il terzo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 è sostituito dal seguente:

« I soggetti indicati nel primo comma devono effettuare entro due mesi dalla fine

dell'anno e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sugli emolumenti di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma precedente nonché sugli emolumenti di cui alla lettera *b*) dell'articolo 47 del decreto indicato nel secondo somma, lettera *a*), e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle sole detrazioni d'imposta già applicate a norma della lettera *a*) del secondo comma ».

A tale emendamento sono favorevoli il relatore e il Governo.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso che, in seguito alle modifiche testè adottate, risulta così formulato:

ART. 2.

Per l'anno 1978 il termine per la presentazione delle dichiarazioni, di cui al primo e quarto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, modificato dall'articolo 16 della legge 13 aprile 1977, n. 114, è fissato fra il 1° e il 30 giugno.

Il terzo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

" I soggetti indicati nel primo comma devono effettuare entro due mesi dalla fine dell'anno e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sugli emolumenti di cui alle lettera *a*) e *b*) del comma precedente nonché sugli emolumenti di cui alla lettera *b*) dell'articolo 47 del decreto indicato nel secondo comma, lettera *a*), e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle sole detrazioni d'imposta già applicate a norma della lettera *a*) del secondo comma ".

(*È approvato*).

Poiché all'articolo successivo ed ultimo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato immediatamente a scrutinio segreto.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

« Disposizioni in materia di riscossione delle imposte sul reddito » (1714).

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	22
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Antoni, Bellocchio, Bernardini, Bernini Lavezzo Ivana, Castellucci, Cirasino, Citterio, Conchiglia Calasso Cristina, D'Alema, Di Giulio, Garzia, Giura Longo, Iozzelli, Mannino, Marzano, Novellini, Pavone, Pellicani, Pumilia, Rubbi Emilio, Santagati, Sarti, Toni.

La seduta termina alle 13,19.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO